



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE "AFFARI GENERALI" GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Prot. n. 68400 del 08 MAG 2015

Al Sindaco
Al Segretario Generale
Ai Dirigenti
A Tutti i Dipendenti

Oggetto: Assenza dall'attività lavorativa per visite mediche, terapie ed esami diagnostici

In data 15 aprile 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la sentenza n. 5714 che annulla la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica laddove impone al personale delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001, di avvalersi dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore), per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Alla luce del disposto di cui alla predetta sentenza risulta vigente il regime speciale dell'assenza per malattia dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, introdotta dal comma 5 *ter* dell'art. 55 *septies* del d.lgs. 165/2001, come richiamato dal punto 3 della circolare n. 10/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In virtù del citato riferimento normativo il giustificativo, relativo alla fattispecie in oggetto, può consistere nella *presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione*, mentre rimangono confermati l'ascrivibilità dell'assenza a malattia ed i relativi effetti sul trattamento economico.

Si rammenta l'obbligo, prescritto dalle vigenti norme contrattuali, di comunicazione dell'assenza per malattia da parte del dipendente all'ufficio di appartenenza, nonché il rispetto, da parte del personale autorizzato, della prescritta procedura on line per la trasmissione allo scrivente settore delle comunicazioni di malattia giornaliera di cui all'allegata circolare n. 13480/2013.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Loredana Pace